



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 295 del 2010, proposto da:
R. V. e Dia M. K., rappresentati e difesi dagli avv.ti Virgilio Quagliato,
Eugenia Tonelli, ed elettivamente domiciliati nel loro studio (studio avv.
Bruno Laudi) in Bologna, via S. Felice, 6;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Rimini - Sportello Unico per
l'Immigrazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso in data 27 gennaio 2010 dallo Sportello Unico per
l'Immigrazione di Rimini (prot. N.P-RN/L/N/2009/102542) con il quale è
stata respinta la domanda del sig. V. R. di ottenere l'emersione dal lavoro
irregolare di assistenza alla persona del cittadino extracomunitario M. K. D.,

nato il ... a ... (Senegal), in forza della legge n.102 del 3 agosto 2009 (c.d.sanatoria colf e badanti), rigetto comunicato il 2 febbraio 2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori avv. Landi in sostituzione dell'avv. Quagliato e avv. Lumetti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Atteso che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza resa in forma semplificata stante la manifesta fondatezza del ricorso per le seguenti ragioni in fatto e diritto:

1. – Il presente ricorso è rivolto avverso il provvedimento della Prefettura di Rimini in data 27 gennaio 2010, di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex lege 102 del 2009, per la condanna riportata dal lavoratore extracomunitario D. M. K. per il reato di cui all'articolo 14/5 del T.U. n. 286 del 1998, in quanto reato ricompreso nell'articolo 381 del c.p.p..

A sostegno del gravame si deduce la violazione ed errata applicazione dell'articolo 1 *ter*, comma 13, della legge 102/2009 e l'eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione non avendo l'Amministrazione considerato l'estinzione del reato essendo decorsi 5 anni dal 5 maggio 2004, giorno in cui la sentenza emessa ex articolo 444 c.p. p. dal Tribunale di Sanremo – sezione distaccata di Ventimiglia è divenuta irrevocabile.

2. – Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni contestando le pretese dei ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso e dell'istanza incidentale di sospensione.

3.- Nella odierna camera di consiglio, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione per essere deciso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 9 della legge 205 del 2000.

4. – Il ricorso è fondato.

Va al riguardo richiamato il recente e condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr. per tutte Consiglio di stato, VI, 24 aprile 2009 n. 2543) espresso in relazione alla regolarizzazione di cui alla legge Bossi-Fini secondo il quale alla riabilitazione può equipararsi l'automatica estinzione della condanna inflitta in sede di "patteggiamento", ai sensi dell'art. 445 cpp.

Sul punto v'è piena concordanza di opinioni tra la giurisprudenza penalistica e quella amministrativa, essendosi in passato affermato che "attesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall'art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine previsto dall'art. 445 comma 2 c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, deve escludersi che, una volta realizzatasi detta seconda condizione, vi sia ancora interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere la riabilitazione, tenendo anche presente che, ai sensi dell'art. 689 comma 2 lett. a) n. 5e lett. b) c.p.p., le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo." (Cassazione penale, sez. IV, 19 febbraio 1999, n. 534, ma si veda anche, nel medesimo senso, Sezione Sorveglianza Napoli, 23 gennaio 2003).

Ritiene quindi il Collegio che merita di essere positivamente valutata la circostanza che, risalendo la condanna subita dal ricorrente all'anno 2004, si era già verificata, al momento in cui è stata presentata la richiesta di regolarizzazione, la causa estintiva in oggetto prevista dall'art. 445 c.p.p.

Al contempo, occorre sottolineare che il cittadino extracomunitario ricorrente non ha successivamente commesso alcun reato e che, anzi, la istanza di regolarizzazione oggi respinta dimostra il suo inserimento lavorativo in Italia. L'impugnato diniego di regolarizzazione deve pertanto essere annullato, e, per l'effetto, deve essere accolto il ricorso e annullato l'impugnato provvedimento. Le spese e competenze del giudizio, attesa la natura della controversia e il rito possono essere integralmente fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione prima, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore

Grazia Brini, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO